



Unione dei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.7 del 27/04/2022

In vigore dal 1 giugno 2022

INDICE

Principi generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art.2 - Approvazione e modifiche al Regolamento

Art.2 bis – Disciplina per lo svolgimento delle sedute con partecipanti in videoconferenza

Titolo I

Il Consiglio dell'Unione Valdera

Art.3 - Sede del Consiglio dell'Unione

Art.4 - Composizione del Consiglio

Art.5 - Il Presidente del Consiglio

Art.6 - Revoca del Presidente del Consiglio

Art.7 - Il Segretario dell'adunanza Consiliare

Art.8 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

Art.9 - Assenze dei Consiglieri

Art.10 - Cessazione dalla carica di Consigliere

Titolo II

I Gruppi consiliari

Art.11 - Gruppi Consiliari

Art.12 - Dotazione strumentale dei Gruppi Consiliari

Art.13 - Conferenza dei Capigruppo

Titolo III

Le Commissioni Consiliari

Art.14 - Costituzione e composizione

Art.15 – Convocazione e funzionamento

Art.16 - Compiti e funzioni

Art.17 - Verbali delle sedute

Art.18 - Commissioni temporanee o speciali

Art.19 - Commissione speciale pari opportunità dell'Unione Valdera

Titolo IV

Programmazione dei lavori del Consiglio

Art.20 - Programmazione dei lavori e argomenti all'ordine del giorno

Art.21 - Programma di mandato del Presidente dell'Unione

Art.22 - Rapporto del Presidente dell'Unione sulle principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente

Titolo V

Disciplina delle sedute del Consiglio

- Art.23 - Convocazione del Consiglio dell'Unione
- Art.24 - Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art.25 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art.26 - Procedimento per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
- Art.27 - Emendamenti dei provvedimenti discussi in aula
- Art.28 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art.29 - Fatto personale
- Art.30 - L'interrogazione
- Art.31 - L'interpellanza
- Art.32 - La mozione
- Art.33 - Gli ordini del giorno
- Art.34 - Svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze
- Art.35 - Discussione sulle mozioni
- Art.36- Mozione d'ordine
- Art.37 - Comunicazioni, proposte e questioni estranee e celebrazioni particolari
- Art.38 - Ordine della discussione
- Art.39 - Astensioni previste dalla legge
- Art.40 - Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento
- Art.41 - Chiusura della seduta Consiliare

Titolo VI

Le Votazioni del Consiglio

- Art.42 - Sistemi di votazione
- Art.43 - Nomina degli scrutatori
- Art.44 - Dichiarazione di voto
- Art.45 - Ordine delle votazioni
- Art.46 - Immediata esecutività
- Art.47 - Modalità per la votazione segreta
- Art.48 - Numero legale per la votazione e computo della maggioranza

Titolo VII

Atti e documenti prodotti dal Consiglio

- Art.49 - Il processo verbale
- Art.50 - Forma e contenuti delle deliberazioni
- Art.51 - Annullamento - Revoca - Modifica delle deliberazioni
- Art.52 - Pubblicazione
- Art.53 - Rilascio Copie-Archiviazione

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, delle sue commissioni e degli altri organi che lo compongono.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente del Consiglio applicando i principi generali dell'ordinamento.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente del Consiglio avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone al Consiglio.

ART. 2 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

ART. 2 bis – DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CON PARTECIPANTI COLLEGATI IN VIDEOCONFERENZA

1. Il Consiglio può riunirsi validamente mediante videoconferenza, avvalendosi delle tecnologie esistenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che gli stessi possano interagire assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta e che sia garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000. Nel rispetto delle condizioni suddette anche il Segretario verbalizzante può partecipare alla seduta mediante collegamento in videoconferenza.
2. Il giorno stesso di svolgimento delle sedute del Consiglio l'ufficio di segreteria provvederà ad inviare a mezzo email ai Consiglieri le indicazioni necessarie per la partecipazione ai lavori in modalità di videoconferenza.
3. Le sedute svolte in modalità mista, con alcuni membri del Consiglio presenti in sede e altri collegati in videoconferenza, si considereranno tenute presso la sede dell'Unione, dando conto a verbale delle modalità di partecipazione adottate dai singoli membri. Le sedute con tutti i membri del Consiglio collegati da remoto si considereranno invece tenute "in videoconferenza", dandone conto nel verbale.
4. Le eventuali votazioni in modalità segreta da effettuare con Consiglieri collegati in videoconferenza saranno effettuate con l'ausilio di appositi sistemi in grado di garantire l'anonimato dei votanti; nel caso in cui ciò non risultasse possibile la trattazione sarà rinviata ad apposita successiva specifica seduta da tenersi con tutti i partecipanti fisicamente presenti in sede.

5. Sulla base delle disposizioni riportate nei precedenti comma del presente articolo, nell'interpretazione di tutte le altre norme previste dal presente regolamento, i consiglieri presenti alla seduta comprenderanno sia quelli presenti in sala che quelli collegati in videoconferenza, il momento dell'ingresso in aula dovrà intendersi anche come il momento del collegamento in videoconferenza, l'uscita dalla sala dovrà intendersi anche come il momento in cui cessa il collegamento in videoconferenza.

6. La partecipazione del pubblico alle sedute svolte in modalità di videoconferenza sarà possibile in presenza presso la sala consiliare dell'Unione Valdera mediante il sistema audio/video disponibile nella sala stessa, oppure mediante appositi sistemi che consentano la partecipazione del pubblico direttamente da remoto in modalità telematica.

7. In maniera analoga ai lavori del Consiglio, anche i lavori della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari dell'Unione Valdera potranno svolgersi in videoconferenza, nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

TITOLO I

II CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

ART. 3 - SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio si riunisce di norma in un locale posto nel territorio del comune in cui l'Unione ha sede, ma può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento del Consiglio: indicatori stradali (per sedi decentrate), operatori per l'accoglienza e l'eventuale svolgimento di operazioni ausiliarie, operatori di vigilanza a disposizione del Presidente del Consiglio, servizio di registrazione fonico o audio-video, altri dispositivi e strumenti necessari per lo svolgimento della seduta specifica.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione Valdera è composto dai Sindaci dei comuni aderenti e dai rappresentanti elettivi dei Consigli Comunali dei comuni aderenti eletti secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Unione Valdera.
2. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione Valdera da parte dei rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti di diritto individuati con le procedure e modalità previste dallo Statuto.
3. Nella prima seduta a cui partecipa il nuovo o i nuovi Consiglieri eletti, il Consiglio dell'Unione provvede alla loro convalida mediante apposita deliberazione, da effettuarsi prima della trattazione dell'ordine del giorno della seduta

4. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio mediante votazione a scrutinio palese, con appello nominale, delle candidature presentate al Presidente della seduta. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

ART. 5 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno; nelle forme previste dal presente regolamento convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, apre e chiude le sedute, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento. A tal fine tutela il Consiglio e gli addetti ai lavori da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le azioni eventualmente necessarie verso gli intervenuti esterni, anche con l'ausilio della forza pubblica del servizio di sicurezza.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente dell'Unione. In caso di assenza anche del Presidente dell'Unione le funzioni di Presidente del Consiglio per quella specifica seduta sono svolte dal Vicepresidente dell'Unione e in caso di assenza anche di questi dal Sindaco più anziano di età presente in aula. Qualora non fosse presente nessun Sindaco le funzioni di Presidente per quella specifica seduta vengono espletate dal Consigliere più anziano di età presente in aula.
3. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità indicate all'articolo precedente.

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente del Consiglio, da discutere entro i trenta giorni successivi alla sua registrazione al protocollo dell'Unione.
2. La proposta di revoca è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale dell'Unione o chi legalmente lo sostituisce è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio, sovrintende alla formazione del processo verbale, esegue

l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.

2. Egli non ha voto, ma può esprimere se richiesto dal Presidente del Consiglio o dagli stessi Consiglieri, tramite il Presidente, il suo parere sul lato giuridico delle questioni in discussione.
3. Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile a pena di nullità delle deliberazioni stesse, ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.
4. Il Consiglio dell'Unione sceglie uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne esplicita menzione nel verbale, nei casi in cui il Segretario sia costretto ad allontanarsi dall'aula.
5. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante, e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 8 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, disciplinate dalle normative in materia di enti locali, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Ogni Consigliere:
 - a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente Regolamento;
 - b) ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Presidente dell'Unione o ai Sindaci da esso delegati;
 - c) ha accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici dell'Unione e degli enti cui l'Unione stessa partecipa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
 - d) ha diritto di ottenere copia degli atti dell'Unione, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.
4. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei consigli comunali dei comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto agli eventuali rimborsi spese nei termini fissati dalle vigenti leggi. I Consiglieri che intendono usufruire dei rimborsi dovranno farne esplicita richiesta in forma scritta alla Segreteria dell'Unione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, entro e non oltre il termine tassativo di trenta giorni dalla seduta cui afferiscono le spese, a pena di decadenza. La liquidazione sarà effettuata con cadenza semestrale.

ART. 9 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente del Consiglio o a chi ne fa legittimamente le veci. Le comunicazioni relative sono presentate al Presidente del Consiglio o chi ne fa legittimamente le veci prima dell'inizio della seduta, in forma scritta, anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via fax, mail o sms.
2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta e altre situazioni assimilabili. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali o di lavoro e alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Presidente dell'Unione o della Giunta o della maggioranza consiliare.
3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. Il Consigliere che si assenta dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario e il Presidente del Consiglio, perché ne prenda nota nel verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.

ART. 10 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione, e le relative procedure per la relativa sostituzione, sono disciplinate dall'articolo 22 dello Statuto. I comuni aderenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unione il verificarsi delle suddette cause di cessazione per uno o più consiglieri del proprio comune.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni e si attivano le procedure statutariamente previste per la sostituzione del Consigliere dimissionario.
3. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio

esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

TITOLO II I GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione sono costituiti in gruppi consiliari formati di due o più componenti e dotati di un Capogruppo.
2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato; la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di parte di un Consigliere ad un gruppo diverso da quello dichiarato devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Ogni nuovo Consigliere che entra a far parte del Consiglio dell'Unione deve rendere la dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente del Consiglio prima della fine della prima seduta a cui partecipa, riportante il gruppo consiliare a cui intende appartenere.

ART. 12 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi possono disporre di una sede attrezzata con PC e connessione Internet, secondo un calendario da concordare con il Presidente del Consiglio e la Direzione dell'Unione, stabilito in rapporto alle concrete disponibilità di spazi.
2. Per l'assistenza giuridica tecnica ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, i gruppi possono fare riferimento al personale dell'Unione nelle cui competenze rientra l'assistenza agli organi istituzionali e, attraverso esso, agli altri organi tecnici dell'Unione.

ART. 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari o loro delegati, oltre al Presidente dell'Unione o suo delegato. Le eventuali deleghe devono essere preventivamente comunicate in forma scritta a mezzo fax e/o sms e/o e.mail inviati al Presidente del Consiglio e per conoscenza alla segreteria dell'Unione all'indirizzo info@unione.valdera.pi.it.
2. Può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario Generale e del Direttore generale, anche per le funzioni di verbalizzazione.
3. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio e nella formulazione dell'ordine del giorno dei lavori, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento e su quant'altro sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio.
4. La Conferenza è convocata con le stesse formalità e tempi previsti per il Consiglio.

5. Delle riunioni della conferenza deve essere steso un report sintetico contenente le decisioni raggiunte e le eventuali posizioni contrarie.

6. A fronte di specifiche esigenze di rapidità operativa, il Presidente del Consiglio può informare e/o raccogliere le opinioni dei capigruppo a mezzo posta elettronica o telefono, dando però comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, delle esigenze che hanno reso necessaria tale modalità.

TITOLO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 14 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno lo scopo di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio e sono costituite entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio a seguito di scioglimento.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - a. 1^a Commissione - Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari istituzionali, controllo e garanzia (con competenza residuale);
 - b. 2^a Commissione - Programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
 - c. 3^a Commissione - Servizi culturali, educativi, sportivi e del tempo libero;
 - d. 4^a Commissione - Servizi sociali e sanitari.
3. Ogni commissione permanente è composta da consiglieri; sono invitati alle riunioni e partecipano ai lavori come relatori i componenti della Giunta delegati alla materia oggetto di discussione.
4. La rappresentanza proporzionale nelle commissioni è assicurata mediante il sistema del voto plurimo. Ogni gruppo presente in una determinata commissione esprime quindi tanti voti quanti sono i consiglieri dell'Unione iscritti al gruppo; nel caso siano presenti più consiglieri di un singolo gruppo, ciascun consigliere esprime inderogabilmente solo la quota parte di voti a lui spettanti, determinati nella prima seduta di insediamento di ogni commissione.
5. Il Consiglio elegge contestualmente i componenti ed i presidenti delle commissioni; ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato con almeno un componente in ogni commissione.
6. Ciascun Consigliere non può partecipare a più di due Commissioni.
7. L'eventuale sostituzione di un commissario con un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, limitatamente ad una specifica singola seduta, deve essere preventivamente comunicata in forma scritta dallo stesso commissario a mezzo fax e/o sms e/o e.mail inviata all'indirizzo del presidente della commissione e per conoscenza alla segreteria dell'Unione all'indirizzo info@unione.valdera.pi.it.
8. La proposta di sostituzione definitiva di un commissario con un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo può essere richiesta dal capogruppo con comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio. Tale proposta di modifica della composizione delle commissioni interessate viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva.

9. Il consigliere che si dimette dalla carica di componente della commissione viene sostituito da un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare secondo la procedura indicata al comma precedente; in attesa della deliberazione di modifica la composizione delle commissioni interessate è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta. Se il capogruppo non provvede entro 30 giorni, o se non vi sono componenti dello stesso gruppo consiliare che possono sostituire il componente dimissionario, la proposta di sostituzione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo e iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.
10. Il consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo viene sostituito all'interno delle commissioni consiliari di cui faceva parte dallo stesso consigliere che prende il suo posto all'interno del consiglio. La modifica alla composizione delle commissioni interessate viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva a quella in cui è stata effettuata la convalida del nuovo consigliere eletto. In attesa della suddetta deliberazione di modifica la composizione delle commissioni interessate è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta.
11. La proposta di sostituzione del presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione
12. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
13. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio
14. Il Presidente della 1^a commissione è individuato dal Consiglio tra i consiglieri di minoranza, con la seguente procedura:
 - a. le forze di minoranza propongono uno o più nominativi appartenenti alle forze di minoranza quali candidati alla presidenza;
 - b. la proposta viene sottoposta alla Conferenza dei capigruppo e, sulla base del parere da questa espresso, trasformata in una proposta del Presidente del Consiglio, da sottoporre al Consiglio medesimo nella prima seduta utile;
 - c. il Consiglio delibera la costituzione della commissione, sulla base della proposta del Presidente del Consiglio, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, con possibilità di ripetizione della votazione nella stessa seduta o in sedute successive.
15. I Consiglieri che intendono usufruire dei rimborsi relativi alla partecipazione alle commissioni dovranno farne esplicita richiesta in forma scritta alla Segreteria dell'Unione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, entro e non oltre il termine tassativo di trenta giorni dalla seduta cui afferiscono le spese, a pena di decadenza. La liquidazione sarà effettuata con cadenza semestrale.

ART. 15 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell'Unione.

2. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro quindici giorni da quello in cui perviene la richiesta.
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai membri delle commissioni almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio.
4. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed ai Sindaci delegati competenti per materia. Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato possono prendere parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto, direttamente o anche delegando allo scopo un membro dell'Esecutivo di Settore.
5. Le sedute della commissione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti rappresentati in seduta.
6. Possono prendere parte alle riunioni delle commissioni, in qualità di uditori, i consiglieri che non appartengono a nessun gruppo consiliare costituito, dal momento in cui hanno fatto richiesta di essere inseriti come uditori in una specifica commissione.
7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un membro della commissione.
8. Le commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari incaricati dagli organi tecnici dell'Unione, dietro richiesta del presidente della Commissione.

ART. 16 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di vigilanza, di studio e di proposta relative all'ambito di competenza della commissione e specificatamente:
 - a. esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari, loro sottoposte dalla Giunta, dai Sindaci delegati per materia e dai consiglieri;
 - b. verificano e relazionano al Consiglio circa l'andamento delle funzioni e dei servizi soggetti alla loro vigilanza;
 - c. approfondiscono, anche di loro iniziativa, le questioni di interesse generale rientranti nel settore di competenza.

ART. 17 - VERBALI DELLE SEDUTE

1. Per ogni seduta delle commissioni è realizzato, a cura del Presidente della commissione, coadiuvato da un membro della commissione che assume le funzioni di segretario della commissione, un apposito verbale redatto in forma estremamente sintetica che dia atto delle decisioni assunte e delle relative eventuali posizioni contrarie. Tale verbale viene approvato dalla commissione prima della chiusura dei lavori.
2. Copia del verbale suddetto è depositata a cura della segreteria dell'Unione nell'area riservata ai Consiglieri del sito web dell'Unione, e vi permane fino allo svolgimento della seduta successiva della medesima commissione. Dell'avvenuto deposito viene data notizia, a mezzo posta

elettronica, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, ai membri della Giunta, ai membri della commissione, al Segretario e al Direttore Generale.

ART. 18 - COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

1. Possono essere istituite commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale.
2. La commissione può essere proposta dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio, dalla Conferenza dei capigruppo o da almeno 5 consiglieri, ed istituita con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La delibera istitutiva determina il numero dei componenti (da attribuire ai gruppi con criterio proporzionale), i poteri, l'oggetto e i tempi di espletamento dei lavori.
4. Le commissioni sono sciolte automaticamente alla presentazione della relazione conclusiva.
5. I criteri di funzionamento e di composizione, non disciplinati nel presente articolo, sono analoghi a quelli delle Commissioni permanenti. Il presidente viene eletto contestualmente all'istituzione della commissione.
6. La Commissione ha il potere di richiedere al Segretario dell'Unione, al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e servizi o delle istituzioni o delle aziende, atti, documenti, notizie e chiarimenti che tali soggetti sono tenuti a fornire senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. La Commissione può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici ed i servizi dell'Unione, in qualunque forma gestiti.

ART. 19 - COMMISSIONE SPECIALE PARI OPPORTUNITA' DELL'UNIONE VALDERA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 dello Statuto l'Unione Valdera ha costituito una apposita commissione speciale per la promozione delle pari opportunità nel territorio della Valdera.
2. La Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera opera con le specifiche modalità previste dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 20 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio dell'Unione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste di inserimento di argomenti da parte dei gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri e delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.-

ART. 21 - PROGRAMMA DI MANDATO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione predispone un programma di mandato, di validità pari alla durata del suo mandato, con indicati gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, che viene aggiornato annualmente e che accompagna i documenti relativi al bilancio annuale e pluriennale e alla relativa relazione previsionale e programmatica.
2. Il programma di mandato del Presidente è sottoposto ad apposita deliberazione del Consiglio.

ART. 22 - RAPPORTO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE SULLE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DALL'UNIONE NELL'ANNO PRECEDENTE

1. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il 15 aprile di ogni anno, ad inviare ai Consigli comunali dei comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.
2. L'avvenuto invio del rapporto ai Comuni viene comunicato dal Presidente al Consiglio dell'Unione Valdera, in maniera che i consiglieri possano farsi promotori della discussione del rapporto stesso all'interno dei propri consigli comunali per l'invio di osservazioni, note e proposte ai competenti organi dell'Unione.

TITOLO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.
2. Sono considerate ordinarie le sedute del Consiglio che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei seguenti atti:
 - ✓ il bilancio di previsione
 - ✓ il conto consuntivo
 - ✓ i provvedimenti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex. art.193 TUEL e ss.mm.ii.)
 - ✓ la variazione di assestamento generale del bilancio (ex. art. 175 TUEL e ss.mm.ii.)
3. La convocazione del Consiglio dell'Unione è fatta dal Presidente del Consiglio mediante avviso che viene depositato nell'apposita sezione riservata del sito web dell'Unione. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione nella stessa giornata mediante e-mail e/o sms, secondo le indicazioni fornite per scritto da ciascun Consigliere in occasione della prima seduta cui è chiamato a prendere parte. Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la comunicazione viene fatta alla Segreteria del Comune di appartenenza, che provvede ad informare il consigliere medesimo, anche telefonicamente. L'accesso ai documenti presenti sul sito web dell'Unione può essere effettuato dalla Segreteria del comune di appartenenza secondo modalità concordate con il Consigliere interessato.

4. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, i poteri di convocazione del Consiglio spettano al Presidente dell'Unione. In caso di assenza temporanea anche del Presidente dell'Unione i poteri di convocazione spettano al Vicepresidente dell'Unione e in caso di assenza anche di questi dal componente della Giunta più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
6. Il Presidente del Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può comunicare ai consiglieri un preavviso informale circa il giorno ed eventualmente l'orario previsti per lo svolgimento della successiva seduta del Consiglio. Il preavviso viene comunicato informalmente ai Consiglieri dalla segreteria dell'Unione esclusivamente a mezzo sms o e.mail. Tale preavviso informale non ha nessun valore ufficiale e ogni seduta del Consiglio dovrà pertanto essere convocata ufficialmente - anche in data e ora diversa da quella indicata nel preavviso informale - mediante convocazione ufficiale resa nei tempi e modi regolamentari previsti.
7. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora precisa della riunione, nonché l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno; deve essere depositato almeno sette giorni prima per le sessioni ordinarie, cinque giorni prima per quelle straordinarie ed almeno 48 ore prima per quelle urgenti. Il termine è computato in giorni di calendario (sabato e festivi esclusi), senza contare il giorno di convocazione ma computando il giorno di svolgimento.
8. Eventuali nuove proposte aventi carattere d'urgenza e non comprese nell'ordine del giorno iniziale possono essere introdotte dandone avviso ai Consiglieri almeno 48 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio, con le stesse modalità previste per la convocazione.
9. Contestualmente al deposito sul sito web dell'Unione, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati anche all'albo dell'Unione e dei Comuni, a cura rispettivamente della segreteria dell'Unione e delle segreterie comunali e sono portati a conoscenza del pubblico mediante comunicazione ai quotidiani locali.
10. Le proposte devono essere depositate entro il primo giorno successivo a quello di convocazione del Consiglio nell'apposita area riservata del sito dell'Unione, con tutti i documenti e gli eventuali pareri necessari per poter essere esaminate. Se tali termini non sono rispettati la deliberazione non può avere luogo.

ART. 24 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente possono essere segrete nei casi previsti ai successivi commi del presente articolo. Le sedute pubbliche possono avere, all'occorrenza, carattere aperto o parzialmente aperto, secondo la disciplina del presente articolo.
2. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto idoneo per la funzione di documentazione che è chiamata a svolgere.

3. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e, deve restare in silenzio per tutta la durata della seduta, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, in cui sono ammessi oltre ai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, il Segretario ed il personale addetto al servizio, il Direttore Generale, i Dirigenti di Area e il Revisore dei Conti, per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che funzionari, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente del Consiglio.
5. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone.
6. Qualora per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la deliberazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta, riportando nell'atto adeguate motivazioni.
7. Quando un Consigliere ritenga che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.
8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, i Sindaci dei Comuni ed il Segretario.
9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta o parzialmente aperta. Alla prima tipologia possono prendere parte tutti i cittadini interessati, con diritto di parola; alla seconda possono prendere parte attiva con diritto di parola gli esponenti di organi pubblici e/o organizzazioni della società civile espressamente invitati in quanto detentori di competenze o interessi specifici nelle tematiche affrontate.

ART. 25 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati, computando il tal numero anche il Presidente dell'Unione.
2. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.
3. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.
4. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.
5. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
6. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
7. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in

cui si da atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti: quindi dichiara sciolta l'adunanza.

8. Durante la seduta il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale, se richiesto, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione.
9. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART. 26 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine con il quale sono presentati nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza dei presenti con votazione palese.
2. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno procede secondo l'ordine seguente:
 - a. illustrazione della proposta di deliberazione o della comunicazione al Consiglio;
 - b. discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione;
 - c. ove richiesta, discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
 - d. votazione complessiva delle proposta.
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione, i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari, i singoli Consiglieri che abbiano avanzato una specifica proposta deliberativa comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, le ragioni e i contenuti dell'atto, eventualmente riportando il parere degli organi amministrativi, tecnici, contabili etc. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta, resa disponibile in formato elettronico a ciascun Consigliere.

ART. 27 - EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio sono presentati direttamente in aula gli "emendamenti", intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente del Consiglio prima della discussione.
3. Il Presidente del Consiglio può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario del Consiglio.
4. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.

5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
6. A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.
7. In caso di accoglimento di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.
8. Costituisce 'emendamento tecnico' la variazione all'atto depositato nell'apposita sezione del sito web dell'Unione proposta dagli organi tecnici dell'Unione e illustrata nel corso della seduta, in ragione di elementi sopravvenuti dopo il deposito dell'atto in trattazione. L'emendamento tecnico è soggetto alla medesima normativa degli emendamenti proposti dai membri del Consiglio ed è proposto dal Presidente del Consiglio.

ART. 28 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere, mentre si ha la questione sospensiva quando viene proposto che un dato argomento debba essere rinviato.
2. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere, prima o durante la discussione in merito. Esse verranno discusse e poste in votazione palese prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito. Su di esse sono ammessi a parlare: un consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Qualora vi sia un maggior numero di richieste di intervento, la facoltà di parlare è concessa a discrezione del Presidente del Consiglio in modo da assicurare la massima rappresentazione delle posizioni presenti.

ART. 29 - FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso consista, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

ART. 30 - L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche all'apertura della seduta, rimettendo copia del testo al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, nei limiti di tempo a queste riservate e sempreché dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformare l'interrogazione in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.
5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o Sindaco delegato, entro 15 (quindici) giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.
6. Qualora venga richiesta la discussione in aula, ma il Consiglio non venga convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo dell'Unione, all'interrogazione viene comunque anticipata risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Al momento stabilito dal Presidente del Consiglio per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o i Sindaci delegati danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta verbale.
8. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
9. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
10. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
11. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 31 - L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. I consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

3. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
4. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 32 - LA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri di norma richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi, ovvero può avere per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta.
3. La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente del Consiglio provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

ART. 33 - GLI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Gli ordini del giorno sono inseriti nella convocazione del consiglio su richiesta scritta dei proponenti. Il proponente deve assicurarsi che il testo si reso disponibile agli uffici affinché possa essere depositato almeno 48 ore prima della seduta. Sono presentati da uno o più consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, i Sindaci e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di cinque minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE.

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento.
2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.
3. All'inizio di seduta il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Presidente dell'Unione, se presente, o la Giunta, rispondono immediatamente.
5. Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Presidente dell'Unione, o la Giunta, vi abbiano dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia.
6. In quest'ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione.
7. Quando una stessa interrogazione o interpellanza, sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta di norma al primo firmatario; soltanto in caso di sua assenza o rinuncia, il diritto passa al firmatario successivo e così di seguito.
8. La discussione delle interrogazioni si articola nelle seguenti fasi temporali: 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 5 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i, intesi in ogni caso come tempo complessivamente a disposizione.
9. La discussione delle interpellanze si articola nelle seguenti fasi temporali: 5 minuti per la presentazione da parte del/dei promotore/i, 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 2 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i.
10. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può eccezionalmente prevedere tempi diversi rispetto a quelli previsti dai precedenti commi, nel rispetto del limite massimo di un'ora riservato alle interrogazioni ed interpellanze.
11. Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero da discutere dopo tale periodo di tempo sono rinviate per la discussione alla seduta successiva.. Qualora il rinvio, stante la natura e l'oggetto dell'interrogazione o interpellanza, vanificasse la sua incidenza, il Presidente dell'Unione provvede con risposta scritta entro 5 giorni dal termine della seduta
12. Il Presidente dell'Unione e il Presidente del Consiglio possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione comunale.

ART. 35 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni che i Consiglieri presentano a termini del presente Regolamento vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento e la discussione, salvo diversa decisione in merito del Consiglio.
2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.
3. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai tre minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

ART. 36 - MOZIONE D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio .
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

ART. 37 - COMUNICAZIONI, PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno, se non con le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. È consentito al Presidente dell'Unione e/o al Presidente del Consiglio, in ogni momento, di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali.
3. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Unione non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
4. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.
5. Gli interventi relativi a tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di tre minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente del Consiglio non le ritenesse opportune, sull'ammissibilità delle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza dei presenti.

ART. 38 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Allorché devesi trattare una proposta, il Presidente del Consiglio dà la parola al proponente per l'esposizione delle ragioni e contenuti del provvedimento.
2. Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderano.
3. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.
4. Nessun Consigliere può prenotare la parola più di una volta sullo stesso oggetto.
5. È consentito soltanto un ulteriore intervento, in forma succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazione di voto.
6. I Consiglieri parlano rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.
7. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.
8. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione.
9. I Consiglieri hanno di norma 5 minuti di tempo per l'intervento, che possono essere derogati in aumento dal Presidente del Consiglio.
10. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente del Consiglio.
11. Il Presidente dell'Unione, i Sindaci delegati competenti ed i relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, ricevute l'assenso del Presidente del Consiglio, possono prendere la parola in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

ART. 39 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.
2. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere o del Sindaco o del Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.
3. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio a maggioranza dei presenti.

ART. 40 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora già indicata nell'avviso di convocazione, salvo che nell'occasione venga stabilito diversamente dal Consiglio. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere comunicato, con le stesse modalità previste per la convocazione, la prosecuzione della seduta nella data e nell'ora già indicata nella convocazione inviata.
2. Nel caso in cui l'eventuale prosecuzione non sia stata indicata nell'avviso di convocazione, il Consiglio decide la data di svolgimento della successiva seduta di continuazione, che potrà essere convocato, ove occorra, con le modalità previste per le sedute aventi carattere di urgenza.

ART. 41 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.
2. È in facoltà del Consiglio dichiarare in qualunque momento chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, dietro motivata richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 42 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio dell'Unione hanno luogo in forma palese, salvo diversa espressa previsione della legge, dello statuto o del presente regolamento.
2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone, contemplate al precedente art. 26.

ART. 43 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio propone tre Consiglieri, preferibilmente appartenenti a gruppi diversi e rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza, a funzionare da scrutatori nelle votazioni.
2. Gli scrutatori unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative

schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; quindi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta.

3. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

ART. 44 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i due minuti per ciascun oratore. Il Presidente può concedere una deroga a tale limite a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del numero di iscrizioni a parlare, dell'importanza dell'argomento trattato e della numerosità dei punti ancora da trattare.
3. Durante lo svolgimento delle votazioni non sono consentite dichiarazioni di voto.

ART. 45 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
 - b. questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
 - c. emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
 - d. singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
 - e. infine proposta principale.
2. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 46 – IMMEDIATA ESECUTIVITA'

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'inizio delle votazioni su una proposta, specifica se è richiesta per l'atto in votazione l'adozione della clausola di immediata esecutività.
2. A seguito della specificazione del Presidente del Consiglio, l'espressione del voto di ciascun Consigliere s'intende riferita sia all'approvazione della proposta che all'adozione della clausola di immediata esecutività.
3. Il Presidente del Consiglio, appena terminato il conteggio dei voti espressi, chiede se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata esecutività.
4. A seguito delle eventuali dichiarazioni dei Consiglieri, il segretario della seduta provvede ad annotare a verbale il conteggio definitivo dei voti sulla proposta e sulla clausola di immediata esecutività.

ART. 47 - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso su apposite schede fornite dal segretario verbalizzante.
2. Fatta salva diversa indicazione espressa da parte del Presidente del Consiglio, si adottano le seguenti formule: se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda "FAVOREVOLE" o "CONTRARIO"; se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.
3. Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco.
4. Il numero delle schede estratte dall'urna deve corrispondere al numero dei votanti, in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

ART. 48 - NUMERO LEGALE PER LA VOTAZIONE E COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. La votazione non può validamente aver luogo se non sia presente la maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.
2. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente del Consiglio, salvo nel caso che siano richieste maggioranze qualificate indicate dalle leggi, dal presente regolamento o dallo Statuto dell'Unione Valdera o le particolari maggioranze speciali previste dall'articolo 38 dello statuto stesso, si intende adottata la proposta che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti.
3. Non possono considerarsi presenti quei Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

TITOLO VII

ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO

ART. 49 - IL PROCESSO VERBALE

1. Le sedute del Consiglio sono registrate, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli Consiglieri. La registrazione inizia nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.
2. Oltre alla registrazione della seduta, viene steso, a cura del Segretario, un report sintetico dell'intera seduta. Tale report contiene esclusivamente la lista dei presenti all'apertura della seduta ed i successivi ingressi/uscite dei consiglieri, gli eventuali assenti giustificati, l'elenco delle comunicazioni eventualmente effettuate dal Presidente dell'Unione o dal Presidente del Consiglio, l'elenco dei punti discussi all'ordine del giorno, per ciascuno dei quali vengono indicati i Consiglieri intervenuti e la durata approssimativa dei rispettivi interventi. Ogni ulteriore informazione utile è disponibile nella registrazione e nei verbali di deliberazione depositati agli atti.
3. La registrazione audio ed il report sintetico indicati ai comma precedenti sono pubblicati, di norma entro 5 cinque giorni lavorativi dallo svolgimento della seduta, nell'area pubblica del sito dell'Unione Valdera, diventando così accessibili a tutti i cittadini. In assenza di opposizioni

formulate da parte dei consiglieri entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione, tali materiali si intendono approvati. In presenza di opposizioni, l'approvazione è rimessa ad una specifica decisione del Consiglio, da assumersi nella prima seduta utile.

4. Le registrazioni audio delle sedute del Consiglio, corredate dal relativo report sintetico, sono conservate presso l'Ufficio Affari generali dell'Unione fino al versamento negli archivi di deposito.
5. Ogni Consigliere in carica può, con richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio e presentata presso la segreteria dell'Unione, chiedere in ogni momento una copia della registrazione e del relativo report sintetico di una data seduta del Consiglio.

ART. 50 - FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta motivata e contiene i pareri previsti dalla legge, forniti dai dirigenti responsabili dei servizi proponenti individuati sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento di organizzazione dell'ente, in maniera da assicurare al Consiglio la disponibilità degli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. L'esame preventivo delle proposte da parte dei Consiglieri è garantito con i tempi e modi stabiliti dall'articolo 25 del presente regolamento.
2. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.
3. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibile la data e l'oggetto del provvedimento. I nominativi di coloro che sono intervenuti nella discussione della proposta di deliberazione e i contenuti di tali interventi sono resi disponibili nel Report della seduta e nelle registrazioni audio indicati al precedente articolo.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 51 - ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi

od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

ART. 52 - PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni sono pubblicate ai sensi di legge all'albo pretorio on-line dell'ente. L'archivio delle deliberazioni pubblicate è inoltre disponibile nelle apposite sezioni del sito internet dell'ente.
2. La pubblicazione è curata dal Segretario dell'ente ovvero da altro personale abilitato. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Segretario ovvero di altro personale abilitato.

ART. 53 - RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, nell'apposita sezione del sito dell'Unione.
2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione, con le modalità e nei limiti previste dalle vigenti leggi e dal regolamento per la disciplina delle modalità di accesso agli atti dell'ente.
3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviate e conservate presso la sede dell'Unione.